

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1556]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/318/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE ⁽⁷⁾, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

- (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE ⁽⁸⁾, 2003/172/CE ⁽⁹⁾, 2003/186/CE ⁽¹⁰⁾, 2003/191/CE ⁽¹¹⁾, 2003/214/CE ⁽¹²⁾, 2003/258/CE ⁽¹³⁾ e 2003/290/CE ⁽¹⁴⁾.
- (5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/290/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), dopo la parola «azienda» sono inserite le parole «o un capannone».
- 2) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003».

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.⁽⁹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.⁽¹²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.⁽¹³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.⁽¹⁴⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.